



# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 8938

Ai Sigg. Presidenti  
Consiglio dell'Ordine Avvocati  
Del distretto  
LORO SEDI

Oggetto: rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore.

Si trasmette in allegato l'ordine di servizio del dirigente amministrativo relativo a quanto in oggetto indicato, a seguito di disposizioni del Ministero della Giustizia.

Bologna 30/10/2014

Il Presidente  
Dott. Giuliano Lucentini



# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ordine di servizio N. 35/2014

Per Conoscenza al Sig. Presidente Corte d'Appello  
SEDE

Il Dirigente

- Vista la Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (Testo aggiunto il 27.10.2014) che dispone:

- "Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall'art. 153 disp. Att. C.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo al cancelliere l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che " le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia.

segue pag. 2

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n.115/2002."

Per quanto premesso, si dispone che la cancelleria si attenga a quanto disposto.

Si comunichi al Responsabile delle cancellerie civile e lavoro.

Bologna 30/10/2014

Il Dirigente  
Dott.ssa Mariena Cerati